



COMUNE DI BOVEZZO
Provincia di Brescia
Ufficio Servizi Sociali e Politiche Giovanili

PROT. 3088 | 2026

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
AI FINI DELLA SCELTA DELLA MODALITÀ
DI AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE
DELL'ASILO NIDO COMUNALE "BOLLICINE" E LA
DEFINIZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE.
(D.Lgs. n. 201/2022, art. 14 co. 2 e 3)**

**GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, n. 201 art. 14 E DAL
PREVIGENTE ART. 34, CO. 20, DEL D.L. 18 OTTOBRE 2012.**

Il D.Lgs. N. 201/2022 (ex art. 34 del D.L. 18/10/2012 n. 179), recante “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”, all’art. 14 comma 1 lettera A prevede che: “*Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l’ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l’ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l’ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all’articolo 30*”; al comma 3 prevede che: “*Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell’avvio della procedura di affidamento del servizio, in un’apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell’Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni*”.

Per la redazione della relazione ex art. 34, co. 20, del d.lgs. n.179/2012 il Ministero per lo Sviluppo Economico aveva predisposto uno schema tipo per facilitare la compilazione ed un Vademecum.

In particolare nel suddetto Vademecum si evidenzia che la scelta della modalità di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve perseguire, nel rispetto della normativa vigente, i seguenti obiettivi:

- conformità ai requisiti previsti dalla disciplina europea;
- efficacia rispetto alle finalità di interesse generale degli enti territoriali;
- efficienza ed economicità nell’erogazione dei servizi, nell’interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- qualità del servizio.

E’ dunque in riferimento a tali obiettivi che si predispongono la presente Relazione per motivare le proprie decisioni e per garantirne la coerenza rispetto alla disciplina europea.

In ottemperanza agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 art. 31, la relazione viene pubblicata sul sito istituzionale dell’ente affidante e trasmessa contestualmente all’ANAC.

L’affidamento in oggetto riguarda la gestione dell’asilo nido comunale “Bollicine”

INFORMAZIONI DI SINTESI

Oggetto dell’affidamento	Procedura aperta per l’affidamento dell’asilo nido comunale
Importo dell’affidamento	€ 2.450.000,00 iva esclusa
Ente affidante	Comune di Bovezzo
Tipo di affidamento	Concessione
Modalità di affidamento	Procedura di gara aperta
Durata del contratto	6 anni

Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di servizio già attivo	Nuovo affidamento
Territorio interessato dal servizio affidato o da affidare	Comune di Bovezzo e limitrofi

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE

Nominativo	Cristina Nabacino
Ente di riferimento	Comune di Bovezzo
Area/servizio	Settore servizi sociali e politiche giovanili
Telefono	0302111226
protocollo@pec.comune.bovezzo.bs.it	cristina.nabacino@comune.bovezzo.bs.it
Data di redazione	25/02/2026

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il D.Lgs 179/2012 , all'art.34 comma 20, prevedeva che “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico ed universale, indicando le compensazioni economiche se previste

Per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs 23 dicembre 2022 n. 201 tale norma è stata abrogata.

L'analisi normativa procede quindi sulla base della nuova disciplina di riferimento ed in particolare:

- ai sensi dell'art. 2 si intendono per «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

- ai sensi dell'art. 3 - **Principi generali del servizio pubblico locale**

comma 1 *“I servizi di interesse economico generale di livello locale rispondono alle esigenze delle comunità di riferimento e alla soddisfazione dei bisogni dei cittadini e degli utenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.”*

comma 2 *“L'istituzione, la regolazione e la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale di livello locale rispondono a principi di concorrenza, sussidiarietà, anche orizzontale, efficienza nella gestione, efficacia nella soddisfazione dei bisogni dei cittadini, sviluppo sostenibile, produzione di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati, applicazione di tariffe orientate a costi efficienti, promozione di investimenti in innovazione tecnologica, proporzionalità e adeguatezza della durata, trasparenza sulle scelte compiute dalle amministrazioni e sui risultati delle gestioni.”*

comma 3 *“Nell'organizzazione e nella erogazione dei servizi di interesse economico generale di livello locale è assicurata la centralità del cittadino e dell'utente, anche favorendo forme di partecipazione attiva.”*

- ai sensi dell'art. 10 - **Perimetro del servizio pubblico locale e principio di sussidiarietà**

comma 1 *“Gli enti locali e gli altri enti competenti assicurano la prestazione dei servizi di interesse*

economico generale di livello locale ad essi attribuiti dalla legge.”

comma 2 “Ai fini del soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali, gli enti locali favoriscono, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, e delle imprese, anche con apposite agevolazioni e semplificazioni.”

comma 3 “Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, possono istituire servizi di interesse economico generale di livello locale diversi da quelli già previsti dalla legge, che ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali.”

comma 4 “I servizi di cui al comma 3 sono istituiti in esito ad apposita istruttoria, sulla base di un effettivo

confronto tra le diverse soluzioni possibili, da cui risulti che la prestazione dei servizi da parte delle imprese liberamente operanti nel mercato o da parte di cittadini, singoli e associati, è inidonea a garantire il soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali.”

comma 5 “La deliberazione di istituzione del servizio dà conto degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 4 e può essere sottoposta a consultazione pubblica prima della sua adozione.”

- Ai sensi dell'art. 14 - Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale

comma 1 “Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”

comma 2 “Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.”

comma 3 “Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni.”

NORMATIVA NAZIONALE

- D. Lgs. 65/2017 “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

- D.lgs. 22 dicembre 2022 n. 201 “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”

- Legge 8 novembre 2000 n. 328 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
- D.Lgs. 36 del 31 Marzo 2023 “codice dei contratti pubblici”

NORMATIVA REGIONALE

L.R. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”,

- Circ. reg. 18 ottobre 2005, n. 45 “Attuazione della D.G.R. n. 7/20588 dell’11 febbraio 2005 «Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia»: indicazioni, chiarimenti, ulteriori specificazioni”,

- D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20588 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”,

- L.R. 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”,

- L.R. 6 dicembre 1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Caratteristiche del servizio

L’ asilo nido si trova a Bovezzo in Via Angelo Canossi 1 A in un immobile di nuova costruzione di proprietà comunale.

L’intero edificio è strutturato tutto su un piano (piano terra) ed è dotato di spazio esterno.

L’asilo nido si rivolge a bambini in età da 3 mesi a 3 anni.

L’edificio è stato progettato con capacità ricettiva di n. 50 posti con incremento di n. 10 posti (tolleranza +20%) per un totale massimo di 60 posti.

I bambini sono suddivisi in gruppi eterogenei per età.

Le famiglie possono scegliere tra i seguenti tempi di frequenza: tempo pieno, part-time mattina e part-time pomeriggio garantendo un orario di apertura dalle 7,30 alle 16. Il tempo prolungato potrà essere organizzato a cura del concessionario.

L’asilo nido comunale ha lo scopo di offrire:

- ai bimbi in luogo di formazione, socializzazione e stimolo delle proprie potenzialità cognitive affettive e sociali per promuovere il benessere psico-fisico.
- Alle famiglie un servizio adeguato e rispondere ai bisogni lavorativi e sociali, per affiancarle negli specifici compiti educativi e per facilitare il ruolo dei genitori nel mondo del lavoro.

L’affidamento comprende la gestione del servizio educativo, della cura e igiene personale del bambino, distribuzione e somministrazione e assistenza ai pasti, igiene e pulizia dei locali secondo le condizioni previste dalla vigente normativa e dal capitolato tecnico.

L’affidamento prevede inoltre a cura del concessionario la gestione della riscossione delle rette (definite dal Comune sulla base dell’isee familiare) mentre a cura del Comune a raccolta delle iscrizioni tramite portale on line e la formazione delle graduatorie.

obblighi di servizio pubblico e universale

Gli obblighi di servizio pubblico si sostanziano nei requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico. La *ratio* di tali obblighi va ricercata nella necessità di garantire l’equilibrio tra la concorrenza e l’interesse generale, affinché i servizi di interesse economico generale siano forniti in maniera trasparente ed economicamente accessibile, nonché in modo ininterrotto (continuità), a favore di tutti gli utenti e su tutto il territorio interessato (universalità) indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di redditività economica di ciascuna singola operazione (parità).

Il servizio asilo nido è qualificabile come servizio pubblico di rilevanza economica in quanto attività

gestita in forma remunerativa e per la quale esiste un mercato concorrenziale ed inoltre deve essere gestito con modalità che ne garantiscano l'accesso a tutti gli utenti che lo richiedano che presentino caratteristiche idonee al servizio stesso e a prezzi accessibili.

Ciò posto, si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui sopra, per l'affidamento in esclusiva ad un unico soggetto terzo del servizio in questione, in relazione alla necessità di acquisire un partner privato dotato delle capacità organizzativa e finanziaria sufficienti per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico.

Si evidenzia che una quota parte del costo del servizio può essere coperto dalle riduzioni delle rette, che sono definite dal Comune, in ragione dell'isee familiare.

L'erogazione del servizio dovrà essere ispirata ai principi di seguito elencati:

Eguaglianza: l'erogazione del servizio deve essere ispirata al principio di uguaglianza di comportamento nei confronti di tutti gli utenti ammessi alla fruizione del servizio, nel rispetto dei diritti degli stessi. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti.

Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, tra le diverse categorie o fasce di utenti.

Imparzialità: il gestore del servizio ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività ed imparzialità. Tale principio informa l'interpretazione delle clausole delle condizioni generali e specifiche del servizio e le norme regolatrici del settore.

Continuità: l'erogazione del servizio da affidare dovrà essere continua, regolare e senza interruzioni.

In caso di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio per cause non imputabili al gestore, quest'ultimo dovrà adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

Partecipazione: la partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico dovrà essere garantita per tutelare il diritto alla corretta fruizione del servizio. L'utente potrà presentare reclami, produrre documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.

Efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza: il servizio pubblico dovrà essere erogato in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la trasparenza, al fine di assicurare un adeguato livello di valorizzazione delle prestazioni.

FORMA DI AFFIDAMENTO PRESCELTA E MOTIVAZIONE ECONOMICO – FINANZIARIA DELLA SCELTA

Al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione è stato scelto l'affidamento in concessione con procedura di gara ad evidenza pubblica, nella forma della procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 36/2023, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in conformità alla normativa vigente specificando che la ripartizione del punteggio sarà pari al 100/100 per il progetto organizzativo Gestionale;

La procedura si svolgerà mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica.

La scelta di affidare il servizio tramite affidamento ad evidenza pubblica in alternativa alla gestione "in house" scaturisce sostanzialmente dalle seguenti considerazioni:

- Necessità di giustificare il ricorso a una forma di gestione in house che deroga al principio (comunitario) della libera concorrenza, stante che allo stato attuale non sussistono ragioni che precluderebbero il raggiungimento dell'interesse pubblico qualora si adottassero le procedure ad evidenza pubblica;
- Difficoltà economico/amministrativa, nel caso di gestione in house, per l'organizzazione di una società di scopo avente il Comune come unico socio; l'eventuale affidamento in house, ai sensi di legge, costituisce "eccezione" da motivare adeguatamente, con il rischio di incorrere in eventuali inconvenienti di carattere amministrativo, legale ed economico;
- Mancanza di proprie società partecipate in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentano

il ricorso all'affidamento in house ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 175/2016.

Il ricorso alla società mista è da escludere in quanto l'assetto dei rapporti fra concedente e affidatario richiedono procedure e requisiti che oggi non si ritiene conveniente percorrere.

Si ritiene che sussistano specifiche ragioni, connesse alla necessità di garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, che inducono l'Amministrazione Comunale ad operare la scelta di proseguire con affidamento in Concessione ad un soggetto esterno qualificato, dotato delle capacità organizzativa e finanziaria sufficienti per acquisire in proprio la gestione del servizio pubblico.

La scelta di tale forma di gestione si basa su quanto segue:

1. strutturazione trilaterale del rapporto tra utenti del servizio, amministrazione concedente e soggetto concessionario;
2. riconduzione in capo al soggetto concessionario del rischio gestionale in ordine al servizio affidato;
3. garantire una valorizzazione dei servizi in concessione grazie alla maggiore autonomia gestionale ed operativa del concessionario e, conseguentemente, alla possibilità di realizzare migliorie al servizio rispetto a quelle previste nel progetto in un'ottica migliorativa della qualità del servizio.
4. garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione.

La concessione avrà durata di 6 anni dal 1/09/2026 al 31/08/2032.

Il periodo suddetto è ritenuto congruo affinché il concessionario possa conseguire una conoscenza della specificità del servizio e per costruire una relazione professionale proficua con il committente nell'adempimento degli oneri a carico del concessionario e come dettagliati negli atti dai gara.

Si ritiene pertanto che la prosecuzione della concessione del servizio riesca a contemperare i principi di trasparenza del pubblico con quelli di economicità ed imprenditoriali del privato consentendo, altresì, di mantenere in capo al Comune una forma di controllo e supervisione rispetto alla conduzione del servizio senza snaturare uno schema organizzativo di natura privatistica esterno all'ente.

Infatti, il Comune di Bovezzo, pur disponendo della proprietà dell'immobile destinato ad asilo nido, non dispone di personale dipendente, di risorse economiche e di ulteriori mezzi propri da poter impiegare per lo svolgimento del servizio;

L'affidamento esterno ha evidenziato, nel corso delle passate annualità, risultati positivi, con soddisfazione da parte dell'utenza.

Si rileva, pertanto, che una prosecuzione nell'esternalizzazione del servizio di cui all'oggetto costituisce l'unica modalità percorribile per la gestione dello stesso e per il raggiungimento di tutti gli obiettivi di miglioramento che l'Amministrazione comunale intende perseguire.

L'importo complessivo stimato per l'affidamento del servizio di asilo nido, calcolato sulla base della durata contrattuale è quantificato in € 2.450.000,00.

Tale importo è da considerarsi valore presunto in quanto strettamente correlato alle attuali proiezioni dell'Analisi Economica finanziaria.

L'Amministrazione Comunale si riserva espressamente la facoltà di procedere alla revisione e al ricalcolo di detto importo in quanto il Comune è in attesa di conferma se beneficiario di finanziamento a seguito di partecipazione a bando pubblico per arredi asilo nido per un importo pari a massimo euro 100.000,00.

L'ottenimento di tali risorse esterne comporterà una necessaria rimodulazione dell'Analisi Economica Finanziaria, finalizzata a mantenere l'equilibrio economico-patrimoniale della gestione.

MONITORAGGIO

Il contratto relativo alla presente concessione sarà oggetto di verifica, ai sensi dell'art 116 del codice degli appalti volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione. Il D.E.C., in coordinamento

con il R.U.P, provvede ai sensi dell'art.114 del D.Lgs.36/2023 alla direzione tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto stipulato per i servizi oggetto della concessione, assicurando la regolare esecuzione del Concessionario in conformità con i documenti contrattuali.

IL RESPONSABILE DEI SETTORE SERVIZI SOCIALI
E POLITICHE GIOVANILI

Cristina Nabacino
(Documento f.to digitalmente)

CRISTINA
NABACINO
05.03.2026
14:11:26
GMT+01:00

